



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Il Segretario Generale

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012758 - 18/06/2015 - USCITA



cds 000083488400

OGGETTO: Applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Chiarimenti applicativi

Si forniscono alcuni chiarimenti applicativi in merito alla precedente circolare del 24 aprile 2015, relativi all'oggetto.

❖ **Regime da applicare alla quota di retribuzione eccedente il massimale.**

La legge 8 agosto 1995, n. 335 nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo ha previsto l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale, ai fini pensionistici (ossia ritenute INPDAP, Fondo Credito e Addizionale Pensione riportate nel cedolino dello stipendio), fermo restando l'ordinario prelievo fiscale e le ritenute previdenziali ai soli fini del Trattamento di Fine Servizio, quale cd. Indennità di buonuscita, ritenuta Opera di Previdenza, etc.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l'anno 2015, è pari ad € 100.324,00.

❖ **Ricaduta dell'applicazione del tetto sia sulle future pensioni, sia sui trattamenti economici al netto dei contributi.**

L'applicazione del massimale comporta che il prelievo contributivo previdenziale sia fisso (salvo l'adeguamento e la rivalutazione in base all'indice ISTAT) pur a fronte di variazioni significative della retribuzione (ad esempio: un reddito pari a 110.000,00 euro e un reddito di 240.000,00 sono soggetti al medesimo prelievo).

E' palese che il tetto contributivo, prescindendo dagli sviluppi economici di carriera, comporterà un livellamento dei trattamenti pensionistici e si tradurrà necessariamente nel riconoscimento di una pensione notevolmente ridotta rispetto alla retribuzione percepita negli anni di servizio.

Per quanto riguarda l'effetto sui trattamenti economici, dall'applicazione del massimale consegue ovviamente un incremento del reddito percepito, pari alla minor somma versata a titolo di contribuzione previdenziale ai fini pensionistici. Tale incremento concorrerà a formare l'imponibile fiscale, soggetto alle imposizioni tributarie ex lege.

❖ **Possibilità o meno di evitare l'applicazione del massimale mediante ricongiunzioni o riscatti di periodi anteriori al 1.1.1996.**

Come risulta dalle circolari degli Enti previdenziali (lettera circolare INPDAP 18/12/2008; circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009), la presenza di periodi, antecedenti al 1° gennaio 1996, di contribuzione obbligatoria in qualsiasi gestione pensionistica, di contribuzione figurativa (es.: per servizio

militare, per maternità fuori dal rapporto di lavoro), riscatti (es. di laurea) già perfezionati rende inapplicabile il massimale contributivo.

Discorso in parte diverso deve farsi per coloro che, allo stato, al fine di evitare l'applicazione del massimale, presentano per la prima volta una domanda di riscatto di laurea.

Il riscatto anche parziale del periodo del corso legale degli studi universitari, collocato temporalmente prima del 1° gennaio 1996, rende inapplicabile il tetto contributivo.

In via generale, la domanda di riscatto produce effetti dal mese successivo alla data di sua presentazione, con conseguente inapplicabilità del tetto contributivo a decorrere da tale data (v. circolare INPS n. 42/2009 cit., pag. 2).

Tuttavia, le richiamate circolari non chiariscono gli effetti che la domanda di riscatto produce nel caso, comune a molti Magistrati, in cui **non** è stato finora applicato il massimale contributivo, pur in presenza di una retribuzione superiore al massimale stesso e in assenza di contribuzione utile ante 1° gennaio 1996. La mancata applicazione del tetto ha comportato che i Magistrati interessati e la stessa Amministrazione hanno versato maggiori contributi rispetto a quanto dovuto.

Non c'è dubbio che il riscatto della laurea, per periodi precedenti al 1° gennaio 1996, consente l'acquisizione dello *status* di "vecchio iscritto" (ossia di destinatari del sistema previdenziale cd. misto).

Ne conseguirebbe che i maggiori contributi versati (e non restituiti) possano essere ora "valorizzati" ai fini della determinazione del futuro trattamento pensionistico, evitando i danni connessi ad una contribuzione già versata e in alcun modo utilizzabile.

Pertanto, attesa la mancata applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/95, il pagamento, anche parziale e per una rata, (v. circolare INPS n. 42/2009 cit., pag. 3) del riscatto di laurea sembra potere avere effetto retroattivo, con salvezza dei maggiori contributi versati.

Tuttavia, per la delicatezza e la portata della questione, che potrebbe generare problemi applicativi, anche solo in sede di determinazione dei futuri trattamenti pensionistici, questo Segretariato Generale richiederà sul punto il parere dell'INPS, ente competente in materia.

Consigliere di Stato Oberdan Forlenza

